

ATTO NUNQUE PERSONALE  
FIRMATO DIGITALMENTE



IN ASSENZA DEI  
REQUISITI DI  
LEGGE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI VICENZA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>GIARRUSSO</u>	<u>SABINO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>RIONDINO</u>	<u>ALFREDO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>FORTE</u>	<u>ERICO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 127/2017  
spedito il 28/02/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6501MR03600 IRPEF-ALTRO 2011  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6501MR03600 IRAP 2011  
contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE VICENZA

**proposto dal ricorrente:**

TREVISAN GHERARDO  
VIA LIBIA 3 36078 VALDAGNO VI

**difeso da:**

SARTORI GIULIANO  
VIALE VERDI 15/D 31100 TREVISO TV

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 127/2017

UDIENZA DEL

18/01/2018 ore 09:30

N°

74/18-SEZ.3

PRONUNCIATA IL:

18-01-2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

25 GEN. 2018

Il Segretario

L'ASSISTENTE TRIBUTARIO  
(Geom. Mattè STEFANIA)

### FATTO E DIRITTO

Avverso avviso di accertamento n. **T6501MR3600** relativo al periodo di imposta anno 2011, emesso dall'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Vicenza, relativo ad un maggiore reddito accertato in Euro 44.340,00.= e, conseguentemente maggiori imposte Irpef per euro 18.218,00.=; Add. Regionale per euro 546,00.=; Irap per euro 1.729,00.=; Add. Comunale per euro 355,00.=; oltre sanzioni ed interessi, ricorre a questa Commissione il Signor **TREVISAN GHERARDO**, medico odontoiatra, assistito e difeso dal dottore commercialista Giuliano Sartori.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Vicenza, Ufficio Controlli, al termine di un'attività istruttoria, innescata con l'invito n.I00688/2016, con il quale si invitava il contribuente, medico odontoiatra, a fornire chiarimenti in merito alle incongruenze tra le risposte pervenute dagli operatori finanziari e dai dati desunti in atti, terminata con contraddittorio tra le parti, relativamente all'anno d'imposta 2011, contestava elementi positivi di reddito non dichiarati, per un ammontare complessivo, dato dalla somma dei versamenti giustificati, considerati compensi professionali omessi per euro 44.340,00.=.

### MOTIVI DI RICORSO

1. ILLEGITTIMITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE DIRITTI DEL CONTRIBUENTE E MANCATA INDICAZIONE E CONOSCENZA DELLE RAGIONI SOTTOSTANTI L'ATTIVITÀ DI VERIFICA, NONCHÉ, MANCATA REDAZIONE DI APPOSITO "PROCESSO VERBALE DI CHIUSURA" ED EMISSIONE DELL'AVVISO ANTE TEMPUS; ART. 12 DELLA LEGGE N. 212 DEL 2000.
2. ILLEGITTIMITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO STANTE L'ILLEGITTIMA ATTIVITÀ DI VERIFICA EFFETTUATA AL DIFUORI DEI CRITERI D'ACCERTAMENTO FISSATI DALLE LISTE SELETTIVE, MANCATA INDICAZIONE DELLE FONTI D'INNESTO E MANCATA AUTORIZZAZIONE ALLE INDAGINI BANCARIE.
3. ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO IMPUGNATO PER OMESSA SOTTOSCRIZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DEL DPR 600/73.
4. INESISTENZA/NULITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO PER INESISTENZA/NULITÀ DELLA NOTIFICAZIONE.
5. INOSSERVANZA DELL'ONERE DELLA PROVA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ERRONEITÀ DELLE INDAGINI FINANZIARIE.



**Conclude parte ricorrente con la richiesta:**

- in via principale: dichiarare l'illegittimità, totale e per l'effetto disporre l'annullamento, totale dell'avviso di accertamento in epigrafe specificato.
- in ogni caso: condannare l'Amministrazione finanziaria al rimborso delle somme eventualmente percepite nelle more del giudizio aumentate degli interessi di legge, e al pagamento delle spese di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio, in data 24/04/2017, deposita memoria nella quale difende nel merito e nel diritto la legittimità dei rilievi in materia di Ires ed Irap, propone il rigetto del ricorso con le motivazioni che qui s'intendono integralmente riportate; conclude con la richiesta di rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Parte ricorrente, in data 5 settembre 2017, deposita memoria conclusionale nella quale, nel richiamare le censure del ricorso introduttivo, evidenzia ulteriormente l'eccezione preliminare riguardante *la violazione dell'art. 42 del DPR n. 600/73, punto "G" del ricorso*, rappresentando che nella fattispecie sussista la nullità dell'atto impugnato stante la sua omessa "sottoscrizione", laddove si consideri che:

- a) *l'<avviso di accertamento> è stato notificato, come previsto per legge, tramite raccomandata con relata di notifica a mezzo posta;*
- b) *l'atto reca, stampigliata una firma <Sante Trotta>, con la dicitura (firmato digitalmente (pag. 21, all. 1 al ricorso).*

Sottolinea ancora, parte ricorrente, che: c) *"la possibilità di sostituire la "firma autografa" con l'indicazione del nominativo "a stampa", è prevista dal Provvedimento del 02/11/2010 lett. c), ma solo qualora gli atti "siano prodotti da sistemi informativi automatizzati e derivano da attività di carattere seriale effettuate con modalità di lavorazione accentrata", fattispecie che non è presente nel caso di specie; d) in presenza di una notifica "ordinaria", ovvero con l'atto "cartaceo", vige l'obbligo, ai fini della validità dell'atto, che la "firma sia autografa", stante il chiaro ed univoco disposto di cui all'art. 42 del DPR n. 600/73. Inoltre le notifiche "via pec" saranno possibili solo a fare data dal 01/07/2017, e, nel caso di specie, non risultino le "chiavi crittografiche" che costituiscono la firma e ne permettono di vetrificarne la bontà.*

Conclude, come risulta nella fattispecie, che *l'atto in questione risulta non "sottoscritto", perché "firmato digitalmente", senza che ricorrano i requisiti previsti dalla norma per effettuare la firma digitale.*

Richiama giurisprudenza della Suprema Corte.

**OSSERVA LA COMMISSIONE**, letti gli atti ed udite le parti in causa, che in via di eccezione preliminare come sollevata da parte ricorrente, il ricorso è fondato e merita accoglimento stante che, la possibilità di sostituire la "firma autografa" con l'indicazione del nominativo "a stampa", è prevista dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 2010/4114 del 02/11/2010 - lett. c), ma solo qualora gli atti "siano prodotti da sistemi informativi automatizzati e derivano da attività di carattere seriale effettuate con modalità di lavorazione accentrata"; fattispecie che non è presente nel caso di specie.

In presenza di una notifica "ordinaria", ovvero con l'atto "cartaceo", vige l'obbligo, ai fini della validità dell'atto, che la "firma sia autografa", stante il chiaro ed univoco disposto di cui all'art. 42 del DPR n. 600/73, l'atto in questione, risulta non "sottoscritto", perché "firmato digitalmente", senza che ne ricorrano i requisiti previsti dalla norma per effettuare la firma digitale per cui, atteso che l'Ufficio aveva firmato digitalmente l'avviso di accertamento, detto atto era da ritenersi nullo per insanabile difetto di sottoscrizione. Sussiste, quindi, la declaratoria di nullità, dell'avviso di accertamento impugnato, dovuta all'inosservanza dell'art. 42 del DPR n. 600/73, ed il ricorso merita accoglimento.

Vengono assorbite le altre eccezioni sollevata da parte ricorrente.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso.

Annula l'avviso di accertamento impugnato

Spese compensate.

Vicenza, 18 gennaio 2018

Il Relatore-estensore

Alfredo Riondino



Il Presidente

Sabino Gianrusso

